

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 settembre 2025, n. 222

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agri-fotovoltaico costituito da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessioni di rete sito nel Comune di Casamassima (BA), località Corticelli, di potenza nominale prevista pari a 6 MW/7,7844MWp nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Proponente: Grupotec Solar Italia10 S.r.l., con sede legale in Via Statuto n. 10, 20121 Milano (MI), P.IVA/C.F. 11839960967.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

- del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 - Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti ~~elettrici~~fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a ~~30~~ 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118,

mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;

- il D.lgs 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento de quo, ratione temporis in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 45631 del 10/06/2022, acquisita al prot. n. 5117 del 13/06/2022, comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto dell'impianto in oggetto e contestualmente chiedeva agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte di verificare "l'adeguatezza e completezza della documentazione" per i profili di rispettiva competenza.
- Successivamente, la stessa Autorità, con nota prot. n. 56719 del 22/07/2022, acquisita al prot. n. 9714 del 29/09/2022, comunicava le "Conclusioni e il Giudizio Finale" del Comitato Valutazione Impatto Ambientale, assunte nella seduta del 28/06/2022.
- La Grupotec Solar Italia10 S.r.l. (da ora, "la società" o "il Proponente"), con nota del 03/08/2022, acquisita al prot. n. 7594 del 04/08/2022, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.
- La Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 82487 del 03/11/2022, acquisita in pari data al prot. n. 11350, comunicava l'indizione della prima Conferenza di Servizi "asincrona" per il giorno 01/12/2022.
- Questa Sezione, procedeva alla verifica formale della documentazione caricata dal proponente sul portale istituzionale Sistema Puglia e in esito a tale disamina, riscontrata la presenza di anomalie formali, comunicava con nota prot n. 13165 del 01/12/2022, l'incompletezza e l'inadeguatezza della documentazione prodotta e assegnava il termine di 30 giorni per procedere al completamento.
- Con successiva nota, prot. n. 93222 del 06/12/2022, acquisita in pari data al prot. n. 13695, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della prima Conferenza di Servizi e contemporaneamente, convocava la seconda riunione "asincrona" per il giorno 26/01/2023.
- La società con nota del 30/12/2022, acquisita al prot. n. 2 del 02/01/2023, trasmetteva a questa Sezione la documentazione integrativa richiesta con la nota prot n. 13165 del 01/12/2022.
- Questa Sezione procedeva alla verifica formale della documentazione integrativa caricata dal proponente sul portale istituzionale Sistema Puglia e, in esito a tale disamina, verificata la presenza di residue anomalie formali, comunicava con nota prot n. 139 del 23/01/2023, la completezza tecnico amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU, in quanto rispondente alle previsioni della "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010, ai fini della sua procedibilità.
- La Città Metropolitana di Bari, con successiva nota prot. n. 8066 del 30/01/2023, acquisita in pari data al prot. n. 1953, trasmetteva il verbale della seconda Conferenza di Servizi e contemporaneamente, convocava la terza riunione "asincrona" per il giorno 16/03/2023.
- La società, con nota del 28/02/2023, acquisita in pari data al prot. n. 3898, comunicava di aver trasmesso, tra gli altri documenti, anche la documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot. n. 139 del 23/01/2023, evidenziando anche di averla caricata sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- Successivamente, il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia con nota prot. n. 3357 del 02/03/2023, esprimeva parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- La Città Metropolitana di Bari, con successiva nota prot. n. 23742 del 17/03/2023, acquisita in pari data

al prot. n. 4623, trasmetteva il verbale della terza Conferenza di Servizi e contestualmente, convocava la quarta riunione “asincrona” per il giorno 18/04/2023.

- La stessa Autorità, con nota prot. n. 36638 del 28/04/2023, acquisita in pari data al prot. n. 7866, trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/04/2023, che si chiudeva con la conclusione del Presidente che dichiarava “esauriti gli adempimenti di rito, all’esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell’ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/90, sulla base delle posizioni prevalenti, relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti”, pur in presenza di parere definitivo negativo Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica. Regionale.
- La Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 49147 del 07/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9720, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 2727 del 26/05/2023, concernente l’impianto in oggetto con cui il dirigente DETERMINAVA di “esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art.27-bis D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento Autorizzatorio *Unico Regionale (PAUR)*” e nel contempo richiedeva alla società di ottemperare alle prescrizioni, riportate nel parere reso dal Comitato Tecnico Valutazione Impatto Ambientale nella seduta del 25/10/2022.
- Successivamente la stessa Autorità con nota prot. n. 64828 del 27/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11646, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 3929 del 25/07/2023, con cui il dirigente DETERMINAVA: “1) di integrare il punto 3) della determinazione dirigenziale n. 2727 del 26/05/2023 inserendo dopo la lettera h anche la lettera i, come segue: parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città i. Metropolitana di Bari prot. 9615 del 25/01/2023, acquisito al prot. 6886 del 25/01/2023”. A seguito di intercorsa corrispondenza e delle conclusioni del tavolo tecnico tenutosi in data 29/08/2024 con questa Sezione, la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 75843 del 30/09/2024, acquisita in pari data al prot. n. 472466 convocava un’ulteriore seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona in presenza, al solo fine di integrare il rilascio dell’A.U., ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., nel provvedimento di PAUR ex art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 10/10/2024.
- In ultimo, l’Autorità precedente PAUR (Città Metropolitana) con nota prot. n. 91214 del 15/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 564361, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024 in cui la Sezione scrivente
 - Confermava i contenuti già comunicati con precedente nota prot. 6906 del 18/04/2023, ovvero “la completezza tecnico amministrativa della documentazione a corredo dell’istanza di AU, in quanto rispondente alle previsioni della “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010, ai fini della sua procedibilità”.
 - Richiedeva la documentazione aggiornata attestante la disponibilità dell’area su cui è prevista la realizzazione dell’impianto.
 - Richiedeva, con riferimento alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010, espressa dichiarazione della società con cui si impegna a concordare con il Comune di Casamassima l’adozione delle stesse alla luce della intervenuta L.R. 28 del 07/09/2022, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio) dandone evidenza alla Sezione. Attesi gli impatti paesaggistici dell’opera per quanto rilevabile dai pareri in atti, appare congruo il riconoscimento dell’importo massimo (3% dei proventi) previsto dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010.
 - Prendeva atto delle specificazioni fornite durante i lavori conferenziali in ordine alla natura agrivoltaica dell’intervento e richiedeva alla società, a garanzia del mantenimento di tale necessaria caratteristica dell’impianto, di fornire monitoraggi periodici per tutto l’esercizio. All’interno di tali riscontri dovrà evincersi chiaramente che l’intervento proposto risulti efficace sia sotto il profilo energetico che sotto quello legato all’attività imprenditoriale agricola.

- Il verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024 si chiudeva con la dichiarazione del Presidente che si esprimeva nei seguenti termini: "esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visto l'andamento dei lavori della Conferenza di Servizi odierna e del presente procedimento in generale, dichiara chiusi in senso favorevole i lavori della Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti, riservandosi ogni valutazione nella Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi."
- Con la stessa nota prot. n. 91214 del 15/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 564361, l'Autorità procedente PAUR trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024, con cui il Dirigente, nel rilevare che:
 - a. l'intervento proposto dalla società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l. ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 e, pertanto, si ritiene applicabile quanto previsto dallo stesso e dal successivo art. 22 in merito all'espressione degli Enti;
 - b. l'intervento non risulta interferente con immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nonché con aree dichiarate di notevole interesse pubblico con vincoli di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004;
 - c. la società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l., come da dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024 e successiva documentazione trasmessa in data 25/10/2024, ha dato evidenza di aver trasmesso al Comune di Casamassima comunicazione con la quale si è impegnata a concordare le misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010;

DETERMINAVA di

- a. DARE ATTO che la Conferenza di Servizi, si è conclusa in senso favorevole nell'ambito del procedimento in oggetto;
 - b. DARE ATTO che la società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l., è obbligata al rispetto di tutte le condizioni, prescrizioni, modalità e limiti riportate nelle precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 2727 del 26/05/2023 e n. 3929 del 25/07/2023, nonché degli ulteriori adempimenti e prescrizioni di cui alla nota prot. n. 12365 del 10/10/2024 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e nota prot. n. 946389 del 31/10/2024 di ANAS S.p.A.;
 - c. STABILIRE che il provvedimento non esonera la società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l. dal conseguimento del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della valutazione delle eventuali misure compensative, ai sensi del DM 10/09/2010.
- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 137479 del 17/03/2025, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., al Comune di Casamassima (BA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche, una a carattere locale e una nazionale;
 - La società proponente, con email ordinaria del 04/04/2025 (successivamente acquisita al prot. 247654 del 12/05/2025) e successivamente con nota acquisita al prot. 252601 del 13/05/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere locale, evidenziando che non fossero pervenute osservazioni.
 - Con numero di registro 596, il Comune di Casamassima pubblicava sul proprio albo pretorio, dal 18/03/2025 al 17/04/2025, la comunicazione di rito , evidenziando che non fossero pervenute osservazioni.
 - Questa Sezione, con nota prot. n. 281105 del 26/05/2025 , comunicava la conclusione dell'attività

istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del DLgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per l'impianto in oggetto.

- La società, con nota dell'11/06/2025 acquisita in pari data al prot. n. 312930, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 281105 del 26/05/2025 e con nota del 27/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 355772, comunicava l'avvenuto caricamento del progetto definitivo nella sezione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- Questa Sezione con nota prot. n. 396609 del 14/07/2025 richiedeva documentazione integrativa rispetto a quella di cui al punto precedente, necessaria per il rilascio del titolo di Autorizzazione Unica.
- In ultimo la società, con note acquisite ai prott. n. 422429 del 24/07/2025, 434601 del 31/07/2025, 443630 del 05/08/2025, 446772 del 07/08/2025 e 469419 del 01/09/2025, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, comprensiva dell'atto unilaterale sottoscritto.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia *ex lege* e culminato nella conferenza decisoria del 10/10/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Città Metropolitana di Bari) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 49200 del 24/10/2022:**

"In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento da codesta Amministrazione precedente, afferente al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Igs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775."

- **Ministero della Difesa, COMANDO MARITTIMO SUD, prot. n. 39358 dell'11/11-2022:**

"questo Comando Marittimo — per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare — conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c.)"

In precedenza l'ente si era espresso con nota prot. n. 22287 del 17/06/2022:

"Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il portale della Città Metropolitana di Bari indicato nella nota in riferimento c.)"

- **Ministero della Difesa, COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA", prot. in entrata della Città Metropolitana di Bari n. 67962, del 15/09/2022:**

"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 2467 del 24/01/2023:**

"....Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale,

interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.”

- **Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Bari, prot. n. 12365-P del 10/10/2024:**

“Tenuto conto di tutte le fasi precedenti del procedimento e della riapertura del procedimento, questo Ufficio reitera il proprio parere negativo per le motivazioni già contenute nella nota del 10.06.2022 prot. n. 6614 (allegata alla presente) e invita la Città Metropolitana di Bari a esplicitare le motivazioni dell'eventuale superamento del parere di questa Soprintendenza, riservandosi, all'esito della conclusione del procedimento, ogni opportuna valutazione di competenza.”

In precedenza l'ente si era espresso con nota prot. n. 6614 del 10/06/2022: “Per quanto sopra delineato, il progetto così come proposto introduce elementi di criticità nel contesto paesaggistico di riferimento: la densità dell'apparato tecnologico, il contrasto con i requisiti di cui alle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaiici e con gli Obiettivi di Qualità delle norme di settore sugli impianti FER sopra richiamate, per l'estensione e l'uniformità insediativa dell'impianto, il progetto altererebbe gli assetti tradizionali del contesto non raggiungendo una efficace integrazione con lo stesso. Inoltre, il rapporto visuale con le percorrenze storiche, i manufatti architettonici e con i beni ivi presenti risulterebbero non compatibili. Per le ragioni e le valutazioni sopra riportate, per gli aspetti di propria competenza, la Scrivente conclude che l'impianto agrivoltaitco così come proposto risulta incompatibile con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento, pertanto, esprime **parere negativo**.

Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti delle linee guida e un efficace inserimento nel contesto agrario storico culturale. In tutti i casi in cui l'esito della procedura comporti l'avvio di lavori, dal punto di vista della tutela archeologica, si riportano le sottostanti prescrizioni e adempimenti che restano un obbligo da riportare in eventuali ulteriori atti del procedimento.

Sotto il profilo della tutela archeologica, vista la documentazione relativa alla Valutazione preventiva dell'impatto Archeologico (elaborato V. 11 e relativi allegati) che attribuisce rischio basso alle opere a progetto, si prescrive quanto segue:

per le attività di scavo previste dall'Intervento, sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente.

L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.

Si resta in attesa della comunicazione del nominativo del professionista archeologo incaricato e del relativo curriculum vitae.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 76641 del 24/06/2022:**

"si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell' elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, Struttura Provinciale di Foggia, prot. n. 15077 del 16/11/2022:**

"si informa che nel comune di Casamassima non sono presenti aree del Demanio Armentizio, pertanto si rappresenta che l'impianto in oggetto non genera impatti su aree tratturali."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 492342 del 09/10/2024:**

"Con la presente si rettifica quanto è stato espresso con note prott. AOO_064/PROT/24/11/2022/0019355 e AOO_064/PROT/18/04/2023/0006264

"circa profili di concessione all'uso del demanio idrico, poiché gli interventi progettuali non comporteranno interazioni e/o interferenze con aree del Demanio Pubblico dello Stato ramo idrico e, quindi, non risultano coinvolte specifiche competenze della scrivente Sezione."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1072 del 26/01/2023:**

"nel ribadire che per opere che ricadono in zone di Protezione Speciale Idrogeologica, il parere della Sezione scrivente è vincolante ed obbligatorio e richiede una relazione, all'uopo redatta, che certifichi la compatibilità dell'intervento con le misure di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque, si esprime parere favorevole, all'intervento proposto, alle seguenti condizioni ambientali: - Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa, e nel rispetto dei divieti previsti dal PTA in ZPSI di tipo B; - I moduli fotovoltaici siano montati su pali direttamente infissi sul terreno, senza l'uso di fondazioni; - I volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto; - Le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato; - Gli scavi per la eventuale realizzazione delle fondazioni di manufatti prefabbricati, ed in generale i movimenti di terra siano eseguiti a mano e si limitino ai volumi strettamente necessari alla realizzazione degli stessi; - Quale materiale di reinterro degli scavi sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente; - Considerata la natura pianeggiante del terreno interessato dalla posa dei pannelli, sia predisposto ad essa, limitandosi a livellare eventuali punti a quote diverse, ed evitando attività di scorticamento; - Per l'irrigazione dei mandorli siano utilizzate fonti di approvvigionamento idrico alternative all'emungimento dal pozzo, precisando che, ai sensi dell'art. 52, comma 4, nelle ZPSI tipo B, sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale, atto a verificare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche fondamentali di ricarica del corpo idrico e qualitative dello stesso le opere di captazione, adduzione idrica e derivazione; - Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. in entrata della Città Metropolitana di Bari n. 34150, del 19/04/2023:**

"Si conferma, pertanto, quanto riportato nel parere negativo: "l'inserimento del previsto impianto

"agrovoltaico" non prevede alcuna connessione tra la parte "culturale" e quella "fotovoltaica". Inoltre in base alle Linee guida del MITE in materia di impianti agrovoltaici è necessario garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento almeno il 70% della superficie destinata all'attività agricola. Il progetto indica in 3 ha circa, la superficie da destinare all'attività agronomica su un totale di 10,3 ha di area d'intervento, per una percentuale inferiore al 30%". In riferimento agli impatti visivi si rappresenta che tutte le soluzioni mitigative e progettuali, seppur apprezzabili, possono essere valutate solo a seguito di una corretta localizzazione dell'impianto, come già evidenziato nel parere: "Gli interventi di mitigazione proposti rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio e si ritiene che essi debbano essere valutati solo a seguito di una scelta localizzativa/progettuale idonea dell'impianto, non si può in alcun modo ritenere che ciò che è "nascosto" possa essere realizzato senza una precedente valutazione delle problematiche paesaggistiche ad esso inerenti. Inoltre il lungo cavidotto aereo comporta una percezione di "barriera" visiva e una notevole infrastrutturazione dell'area agricola, provocando ulteriore cancellazione dei valori identitari". Tutto ciò premesso, non avendo prodotto osservazioni che hanno portato a valutazioni alternative e/o integrative, si conferma il parere negativo reso con nota prot. n. 145/1257 del 09.02.2023."

In precedenza l'ente si era espresso con nota prot. in entrata della Città Metropolitana di Bari n. 1257, del 13/02/2023:

"(CONCLUSIONI) Valutando l'impianto nella complessità delle relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce, si ritiene che la proposta progettuale alteri significativamente la percezione del paesaggio rurale e agevoli i processi di frammentazione ed artificializzazione. Risulta in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della "Puglia Centrale" relativamente agli obiettivi di qualità e alla normativa d'uso. Si esprime, pertanto, parere non favorevole al progetto."

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 8128 del 19/07/2022:**

"Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il comune di Casamassima, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Casamassima non risultano terreni gravati da Uso Civico."

- **ANAS S.p.a., prot. in uscita della Città Metropolitana di Bari n. 91214, del 15/11/2024:**

"esaminati gli elaborati grafici progettuali, questa Amministrazione esprime parere tecnico favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di che trattasi, purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66,67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale, in particolare, trattandosi di attraversamento, trasversale aereo alla S.S. 100 si prescrive che: - i sostegni dovranno essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale o maggiore dell'altezza del sostegno misurata dal piano campagna (art. 66 comma 4 del Regolamento C.d.S.); - il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto (art. 66 comma 5 del Regolamento). Per quanto riguarda l'iter amministrativo, la società proponente dovrà impegnarsi a presentare apposita istanza in bollo da euro 16,00 con l'impegno al pagamento delle spese di istruttoria pratica (scaricabile dal portale istituzionale ([www.stradeanas.it-servizi-licenze e concessioni-modulistica](http://www.stradeanas.it-servizi-licenze-e-concessioni-modulistica)) a seguito della quale si procederà all'eventuale rilascio di un disciplinare contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti all'esecuzione dei lavori in base al D.lgs n. 285/1992 e d.p.r. n. 495/1992 che verranno impartite da Anas S.p.A. con il successivo rilascio di autorizzazione."

- **AQP S.p.A., prot. n. 3090 del 18/01/2023:**

"Per quanto di competenza, in considerazione delle interferenze sopracitate, si comunica nulla osta all'esecuzione dell'intervento secondo le modalità indicate nel progetto allegato all'istanza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico AQP allegato alla presente e di cui si riporta di seguito un estratto: - La distanza di interferenza è la distanza tra condotta

metallica e sistema elettrico interferente entro la quale deve essere studiato l'effetto dell'interferenza; - L'effetto dell'interferenza deve essere studiato sia nella condizione di funzionamento ordinario del sistema elettrico in c.a., sia in condizioni di guasto del sistema stesso. Acquedotto Pugliese stabilisce i seguenti valori di riferimento: in caso di sistema elettrico in c.a. interrato ubicato sia in area rurale che in area urbana, si considera una distanza di interferenza pari a 50 m; in caso di sistema elettrico aereo ubicato in area rurale si considera una distanza di interferenza pari a: 3000 m, se la resistività del terreno è inferiore o uguale a 3000 'Qm; un valore in metri pari al valore della resistività del terreno, nei casi in cui quest'ultima sia maggiore di 3000 'Qm. in caso di linea elettrica aerea ubicata in area urbana, si considera una distanza di interferenza pari a: 300 m, se la resistività del terreno è inferiore o uguale a 3000 'nm un valore in metri pari al valore della resistività del terreno diviso per 10, nei casi in cui quest'ultima sia maggiore di 3000 'Qm. I suddetti valori sono riferiti alla valutazione del rischio effettuata in condizioni di guasto del sistema interferente (condizione più gravosa): per la valutazione nella condizione di funzionamento ordinario possono essere considerate distanze d'interferenza inferiori, purché conformi alle indicazioni fornite dalla norma CEI EN 50443.- **La Ditta dovrà redigere una relazione tecnica di valutazione del rischio di interferenza, sulla base dei dati ricevuti da Acquedotto Pugliese e delle eventuali indagini tecniche effettuate in campo.** - La suddetta relazione tecnica dovrà essere trasmessa all'Acquedotto Pugliese, ai fini dell'eventuale determinazione di ulteriori prescrizioni tecniche per la mitigazione dei fenomeni d'interferenza, e dovrà contenere i seguenti contenuti minimi: determinazione delle distanze tra linea elettrica e condotta metallica; nei casi in cui le distanze tra linea elettrica e condotta metallica risultino inferiori o uguali alle "distanze di interferenza" sopra riportate: determinazione dei valori teorici di tensione elettrica generati sulla condotta metallica dall'interferenza, calcolati secondo le linee guida indicate nella norma CEI EN 50443; valutazione dei rischi connessi ai valori di interferenza calcolati; proposta di provvedimenti tecnici da attuare per la mitigazione degli effetti dell'interferenza, sulla base di quanto indicato al punto 4 del disciplinare allegato al presente parere. - Sulla base della relazione di valutazione del rischio d'interferenza, Acquedotto Pugliese prescriverà gli interventi che riterrà necessari ai fini della mitigazione dell'interferenza (punto 4 del disciplinare tecnico allegato al presente parere). - L'Acquedotto Pugliese potrà, inoltre, prescrivere la realizzazione di idonei posti di misura (punto 5 del disciplinare tecnico allegato al presente parere), al fine di consentire il monitoraggio degli effetti d'interferenza sulle condotte metalliche. - Acquedotto Pugliese fornirà, di volta in volta, i dettagli tecnici riguardanti le modalità esecutive degli interventi di mitigazione e dei posti di misura stabiliti. - Gli interventi di mitigazione ed i posti di misura dovranno essere eseguiti a cura e spese della Ditta realizzatrice della linea elettrica. - Dovrà essere predisposto un fascicolo tecnico sulle interferenze, per ogni opera di AQP interferita (punto 5.3 del disciplinare tecnico) - Le opere di fondazione dell'elettrodotto aereo, non dovranno insistere sulle aree di proprietà di Acquedotto Pugliese; - Sia data formale comunicazione a quest'Ufficio dell'inizio dei lavori almeno quindici giorni prima dell'avvio degli stessi."

- **Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, prot. n. 27309-1 del 18/04/2023:**

"Visti i riscontri forniti, si esprime pertanto parere favorevole al progetto in oggetto, precisando che il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato con le prescrizioni di seguito indicate: - per la componente ambientale Atmosfera, si prescrive di definire due punti di monitoraggio (in corrispondenza dei due accessi all'impianto, accesso Nord e accesso Sud); inoltre, ai parametri da monitorare andranno aggiunti: PTS, PM_{2,5}; - per la componente idrica, relativamente "a/pozzo da autorizzare e realizzare preliminarmente alle attività di cantiere", si prescrive, qualora si opti per la realizzazione di un pozzo, l'installazione di un misuratore di portata per la registrazione dei quantitativi di acqua emunti; - per la componente suolo e sottosuolo, il proponente ha previsto tre punti di monitoraggio in fase di cantiere e in fase di esercizio, prevedendo lo spostamento del punto 1; si prescriverà invece di considerare in entrambe le fasi tutti i 4 punti di investigazione e prelievo; - per la componente ambientale rumore si evidenzia la necessità di prevedere in fase di esercizio un monitoraggio del rumore almeno biennale nei pressi dei ricettori abitativi individuati; - per la componente agronomica, si chiede di specificare l'elenco dei parametri previsti per il monitoraggio ante operam delle caratteristiche chimico- fisiche e

microbiologiche del suolo; in fase di esercizio, si prescrive che la relazione annuale contenga almeno i seguenti elementi.” piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (densità di semina, indicazioni su tipo e quantità di concimi, consumi idrici, trattamenti fitosanitari, ecc.), produttività occupazione. Inoltre, in caso di utilizzo di acque emunte da pozzo, dovranno essere forniti i rapporti di prova per la verifica della qualità delle acque sotterranee altravvjo dell’emungimento e, successivamente, con la frequenza eventualmente prescritta dall’autorizzazione all’emungimento.”

- **ENAC – AOT, prot. n. 140590-P dell’ 11/11/2022:**

“Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: - il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all’impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti: - la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione); a tal proposito, si fa presente che, l’inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.”

- **RFI (Rete Ferroviaria Italiana), prot. n. 3127 del 05/07/2022:**

“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione”.

- **Ferrovie del Sud Est, prot. n. BUE1/1TS/086 del 25/01/2023:**

“si comunica, per quanto di competenza, parere favorevole di massima con le prescrizioni di seguito riportate: - La distanza dei pali dalla più vicina rotaia non potrà in ogni caso essere inferiore all’altezza del palo stesso maggiorata di 2,5 metri”; - L’angolo di incrocio tra l’elettrodotto e la sede ferroviaria non dovrà essere minore di 300. Si chiede di dare evidenza di tale angolo negli elaborati di progetto; - Ai sensi della CEI 50341-2-13 per la realizzazione dell’attraversamento elettrico aereo della sede ferroviaria, la distanza tra i conduttori in cavo aereo con tensione superiore ad 1 kV dovrà essere di almeno 5,00 m rispetto ai conduttori di trazione elettrica ferroviaria e di 3,72 m rispetto alla sommità del sostegno della trazione elettrica (punto IT.3 — e) della Norma italiana CEI 50341-2-13). Pertanto, considerando la futura installazione dei conduttori di trazione elettrica previsti ad una quota di 6,60 m rispetto al piano del ferro, e ipotizzando in via cautelativa la posizione de sostegno della trazione elettrica in corrispondenza della sezione attraversata dal conduttore aereo, si chiede di aggiornare la documentazione prevedendo un’altezza della linea di elettrica di almeno 11,60 m rispetto al piano del ferro.”

- **SNAM, prot. 193 del 08/11/2022:**

“Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale visionata (Elaborato P.IO Relazione descrittiva), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”

- **TERNA S.p.A., prot. n. 54920 del 23/06/2022:** “Con riferimento alla Vs. comunicazione di “Avvio del procedimento” (ns. prot. TERNA/A20220050506 del 13.06.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate: - a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA; - all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA. Per quanto sopra, con riferimento all’impianto in oggetto, potrete rivolgervi per competenza alla Società e-distribuzione.”

- **Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, Determinazione Dirigenziale n. 2727 del 26/05/2023**

"DETERMINA per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dal Comitato Tecnico Provinciale VIA e dagli Enti intervenuti nel procedimento:

- 1. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.27-bis D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in favore della Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., con sede legale in Milano alla via Statuto n. 10, relativamente al "progetto agri-fotovoltaico" consistente nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico da 6 Mwn/7,7844MWp integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione/rete, sito in agro di Casamassima, località Corticelli, su area di circa 10,3 ha identificata al foglio 36 particelle 119-133-194-277 e foglio 40 —particella 167;*
- 2. la Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., per effetto di quanto sub 1), è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni, riportate nel parere reso dal Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 25/10/2022, allegato al presente provvedimento (allegato A):*

 - a. prevedere, per le barriere verdi in progetto che schermeranno la visibilità dell'impianto, un adeguato sistema di irrigazione e una sorveglianza mensile delle piante al fine di evitare che le stesse secchino e nell'eventualità prevedere l'immediata sostituzione delle stesse;*
 - b. monitorare continuamente le piante innestate nel campo agri fotovoltaico e sostituire immediatamente le piante secche, inviare una relazione agronomica annuale alla CMBA contenente una documentazione fotografica sullo stato di salute e di crescita delle piante indicando il numero di piante innestate nella fase di cantiere e quelle presenti al momento dell'invio della suddetta relazione;*
 - c. tutte le cabine e gli impianti esterni vengano tinteggiate di colore bianco preferibilmente a calce e che l'impatto venga mitigato con la piantumazione di siepi di essenze autoctone, non ospiti del batterio della Xylella, lungo tutto il perimetro dell'area delle stesse;*
 - d. necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna selvatica;*
 - e. divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimuovili al termine dell'esercizio dell'impianto;*
 - f. prevedere che le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano costituite preferibilmente da pali in acciaio di facile rimovibilità al termine del loro esercizio, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato del terreno;*
 - g. divieto di alterare la naturale pendenza del terreno e l'assetto idrogeologico del suolo dell'intera area di intervento attraverso il livellamento o rapporto di materiali sciolti di tipo tufaceo calcareo o altro al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite alle cabine;*
 - h. previsione di infrastrutture (cabine elettriche), viabilità e accessi dimensionati in maniera strettamente indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;*
 - a. obbligo di falciare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente al di sotto dei pannelli fotovoltaici;*
 - j. obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano;*
 - k. previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra.*
- 3. La Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., per effetto di quanto sub 1), è obbligata 3) al rispetto*

delle condizioni, prescrizioni, modalità e limiti riportati nei pareri espressi dagli Enti intervenuti nel procedimento.”

- **Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, Determinazione Dirigenziale n. 3929 del 25/07/2023**

“DETERMINA per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dal Comitato Tecnico Provinciale VIA e dagli Enti intervenuti nel procedimento: 1) di integrare il punto 3) della determinazione dirigenziale n. 2727 del 26/05/2023 inserendo dopo la lettera h anche la lettera i, come segue: parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città i. Metropolitana di Bari prot. 9615 del 25/01/2023, acquisito al prot. 6886 del 25/01/2023 3) di stabilire che il presente provvedimento non esonerà la società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività”.

- **Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024 (rif. prot. n. 91214 del 15/11/2024):**

“Rilevato che:

l'intervento proposto dalla Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l. ricade in area idonea ai sensi del predetto art. 20 comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 e, pertanto, si ritiene applicabile quanto previsto dallo stesso e dal successivo art. 22 in merito all'espressione degli Enti; l'intervento non risulta interferente con immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nonché con aree dichiarate di notevole interesse pubblico con vincoli di cui alla Patte III del D.Lgs. 42/2004;

la Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., come da dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024 e successiva documentazione trasmessa in data 25/10/2024, ha dato evidenza di aver trasmesso al Comune di Casamassima comunicazione con la quale si è impegnata a concordare le misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010, come richiesto dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia;

a tutt'oggi non sono pervenuti ulteriori pareri o determinazioni e pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, della legge 241/1990 e s.m.i. si intendono acquisiti i pareri di competenza degli Enti assenti, in senso favorevole, precisando che, così come si evince dagli atti, tutte le precedenti risultanze e determinazioni sono state notificate a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto, pertanto, dopo attenta valutazione dei pareri pervenuti, di poter procedere ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. all'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza convocata con la nota prot. 75843 del 30/09/2024, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e al contestuale rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, delle Determinazioni Dirigenziali conformemente ai pareri resi dal Comitato Tecnico Provinciale VIA e dagli Enti intervenuti nel procedimento, nonché ai contenuti del Verbale di Conferenza di Servizi del 10/10/2024, allegato alla presente e che si intende integralmente approvato:

1) di DARE ATTO che la Conferenza di Servizi, per quanto di competenza, si è conclusa in senso favorevole nell'ambito del procedimento proposto dalla Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto agri-fotovoltaico” consistente nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico da 6 Mwn/7,7844MWp integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione/rete, sito in agro di Casamassima, località Corticelli, su area di circa 10,3 ha identificata al foglio 36 – particelle 119-133-

194-277 e foglio 40 – particella 167;

- 2) di DARE ATTO che la Società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l., è obbligata al rispetto di tutte le condizioni le condizioni, prescrizioni, modalità e limiti riportate nelle precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 2727 del 26/05/2023 e n. 3929 del 25/07/2023, nonché degli ulteriori adempimenti e prescrizioni di cui alla nota prot. 12365 del 10/10/2024 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, allegata al presente provvedimento, e nota prot. 946389 del 31/10/2024 di ANAS S.p.A., allegata al presente provvedimento;
- 3) di STABILIRE che il presente provvedimento non esonerà la società GRUPOTEC SOLAR ITALIA 10 s.r.l. dal conseguimento del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della valutazione delle eventuali misure compensative, ai sensi del DM 10/09/2010, di competenza della Regione Puglia Sezione transizione energetica, nonché di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, e non preventivamente indicati nell'elenco predisposto dal proponente”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale, con nota prot. n. 136362 del 14/03/2025, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.
- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 137479 del 17/03/2025, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., al Comune di Casamassima (BA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la società proponente con nota del 12/05/2025, acquisita in pari data al prot. n. 247654, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, come da Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024, il Dirigente della Città Metropolitana di Bari, tra le altre cose, rilevava che la Grupotec Solar Italia 10 S.r.l., come da dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024 e successiva documentazione trasmessa in data 25/10/2024, ha dato evidenza di aver trasmesso al Comune di Casamassima comunicazione con la quale si è impegnata a concordare le misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010.

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Proponente, con note acquisite agli atti ai prott. nn. 312930 del 11/06/2025, 355772 del 27/06/2025, 422429 del 24/07/2025, 434601 del 31/07/2025, 443630 del 05/08/2025, 446772 del 07/08/2025, 469419 del 01/09/2025, 487852 del 10/09/2025 e 491314 del 12/09/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione con cui il Proponente si impegna a presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori il Piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il Piano di Gestione e Smaltimento dei Rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";

La Società inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552;
- ha preso atto che con nota prot. n. 281105 del 26/05/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento; Nel merito, con nota acquisita al prot. prot. 312930 del 11/06/2025 (già citata) la Società ha comunicato che "*evidenzia quanto messo a verbale a valle della Conferenza di Servizi sincrona tenutasi in data 10.10.2024*", ovvero che la scrivente Sezione aveva richiesto di "*mettere a verbale espressa dichiarazione della società con cui si impegna a concordare con il comune di Casamassima l'adozione delle stesse* (omissis)...".

Successivamente, con nota acquisita al prot. 487852 del 10.09.2025 (già citata), la Società dava evidenza delle interlocuzioni già intercorse con il Comune di Casamassima.

Successivamente, con nota acquisita al prot. 491314 del 12/09/2025, la Società trasmetteva il proprio impegno a corrispondere le misure di compensazione in favore del Comune di Casamassima, formalizzando nel contempo due differenti proposte al Comune stesso.

Occorre specificare che, anche nelle more delle successive formalità per la finalizzazione amministrativa delle misure con l'amministrazione beneficiaria, l'opzione A ivi riferita, ovvero il riconoscimento

dell'importo massimo pari al 3% dei proventi, come previsto dall'Allegato 2 del DM 10/09/2010, da corrispondere annualmente a valle della rendicontazione e chiusura dell'anno fiscale, definisce una condizione prescrittiva e vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto autorizzativo.

- in data 01/08/2025 ha sottoscritto, tramite rappresentante legale pro-tempore, l'atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

La Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 446194 del 07/08/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero N. 26805 del 08/08/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_PR_MIUTG_Ingresso_0244072_20250731, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto agri-fotovoltaico costituito da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione/rete sito nel Comune di Casamassima (BA), località Corticelli, di potenza nominale prevista pari a 6 MW/7,7844MWp;
- cavo interrato AL 185mmq per ingresso/uscita dalle cabine;
- cabina di sezionamento da realizzare nei pressi della CP;
- cabina di consegna collegata in antenna mediante la realizzazione di linea dedicata a 20 kV (ARENA – D510 57009) dalla cabina primaria AT/MT Casamassima CP;
- stallo MT in CP CASAMASSIMA.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1:

“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la LR 11/2001 applicabile ratione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Città Metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 91214 del 15/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 564361, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del

10/10/2024 contenente la dichiarazione del Presidente che si esprimeva nei seguenti termini: “*esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visto l'andamento dei lavori della Conferenza di Servizi odierna e del presente procedimento in generale, dichiara chiusi in senso favorevole i lavori della Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti, riservandosi ogni valutazione nella Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi.*”

- **il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari**, con la Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024, “*rilevato che l'intervento proposto dalla società Grupotec Solar Italia 10 S.r.l. ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c- quater) del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 e, pertanto, si ritiene applicabile quanto previsto dallo stesso e dal successivo art. 22 in merito all'espressione degli Enti e che l'intervento non risulta interferente con immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, nonché con aree dichiarate di notevole interesse pubblico con vincoli di cui alla Patte III del D.Lgs. 42/2004, DETERMINAVA di DARE ATTO che la Conferenza di Servizi, si è conclusa in senso favorevole nell'ambito del procedimento in oggetto”;*
- **il progetto di riqualificazione agronomica va inteso come parte sostanziale, non accessoria né stralciabile del progetto fotovoltaico, pertanto la sua realizzazione e gestione va intesa quale contestuale e solidale per tutto il periodo dell'esercizio dell'impianto, anche ai fini del mantenimento in vita dei pareri ambientali forniti dalla Città Metropolitana di Bari e sorreggenti anche il presente titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto**

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla la **Grupotec Solar Italia 10 S.r.l.**

in data 01/08/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la Grupotec Solar Italia 10 S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 281105 del 26/05/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Grupotec Solar Italia 10 S.r.l.**, con sede legale in Via Statuto n. 10, 20121 Milano (MI), P.IVA/C.F. 11839960967, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto agri-fotovoltaico costituito da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato da progetto di riqualificazione agronomica e relative opere di connessione di rete sito nel Comune di Casamassima (BA), località Corticelli, di potenza nominale prevista pari a 6 MW/7,7844MWp;
- un cavo interrato AL 185mmq per ingresso/uscita dalle cabine;
- una cabina di sezionamento da realizzare nei pressi della CP;
- una cabina di consegna collegata in antenna mediante la realizzazione di linea dedicata a 20 kV (ARENA – D510 57009) dalla cabina primaria AT/MT Casamassima CP;
- uno stallo MT in CP CASAMASSIMA.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Città Metropolitana di Bari, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Grupotec Solar Italia 10 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".*

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Città Metropolitana di Bari, destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA rilasciato con Determina Dirigenziale n. 2727 del 26/05/2023 (prot. 49147 del 07/06/2023), successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 3929 del 25/07/2023 (prot. 64828 del 27/07/2023) e integrato dalla Determina Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024 (prot. 91214 del 15/11/2024),

a seguito di Conferenza di Servizi convocata al fine di integrare il rilascio dell'AU nel provvedimento di PAUR; La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "*i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*", effettuata dalla Città Metropolitana di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 4136 del 06/11/2024, trasmessa con nota prot. 91214 del 15/11/2024 ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. 564361 in pari data.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escludere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 36 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali; Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia - Servizio Gestione

delle Opere Pubbliche; Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria;

- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizi territoriale di Bari-BAT;
- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari;
- a ANAS S.p.a.;
- a AQP S.p.A.;
- a Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari;
- alle Ferrovie del Sud Est;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione XII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Casamassima (BA);
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.A.;
- a Enel Spa;
- alla Grupotec Solar Italia 10 S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace